

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

In principalità:

- Fare obbligo alla Commissione di esibire, affinché siano valutati in giudizio e comunicati alla ricorrente, tutti i documenti sulla cui base ha adottato le controverse decisioni, nonché tutti i documenti compresi quelli di natura amministrativa — che si riferiscono alla presente fattispecie, tra cui, ad esempio, i documenti che nel corso del 1993 hanno indotto la Commissione ad organizzare una missione in Turchia per condurre un'inchiesta in merito al rilascio di certificati A.TR per apparecchi televisivi, i risultati di tale missione e i rapporti che sono stati redatti di conseguenza, l'eventuale corrispondenza tra la Commissione e gli Stati membri, nonché tra la Commissione e le autorità turche aventi ad oggetto la detta materia, e ogni altro documento, di modo che la ricorrente possa accertare se possa avvalersi di tale documentazione quale ulteriore sostegno del presente ricorso e dei motivi con esso dedotti;
- annullare la decisione 14 dicembre 1999 (C(1999) 4419 def) con la quale la Commissione delle Comunità europee ha respinto la domanda del Regno del Belgio affinché si rinunciasse, a beneficio della ricorrente, al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o di condonarli per l'importazione di apparecchi televisivi della Turchia nel periodo 8 ottobre 1991 — 28 maggio 1993;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

In subordine, qualora la decisione non dovesse essere annullata:

- Condannare ciò nonostante la Commissione alle spese del presente procedimento (sostenute da lei stessa e dalla ricorrente);

in ulteriore subordine,

- condannare la Commissione alle spese da lei stessa sostenute.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente propone ai sensi dell'art. 230, n. 4 del Trattato CE ricorso per l'annullamento della decisione 14 dicembre 1999 con la quale la Commissione ha respinto la domanda del Regno del Belgio affinché si rinunciasse, a beneficio della ricorrente, al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o di condonarli per l'importazione di apparecchi televisivi della Turchia nel periodo 8 ottobre 1991 — 28 maggio 1993.

A sostegno deduce i seguenti motivi:

- Violazione del diritto di difesa, degli artt. 872 bis e 906 bis del regolamento n. 2454/93, del principio della parità delle parti nel procedimento, e dei principi della buona gestione amministrativa. La Commissione ha omesso di far sentire la ricorrente tramite le autorità amministrative nazionali allorché aveva maturato l'intenzione di discostarsi dal punto di vista dell'amministrazione doganale. La stessa non ha dato alla ricorrente comunicazione dei documenti e delle decisioni su cui ha basato la decisione di impugnare il non recupero o posteriori e/o il condono. Non comunicando documenti che potrebbero essere utili per gli argomenti della ricorrente, la Commissione ha violato il principio della parità delle parti nel procedimento.
- Violazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. La Commissione ha ingiustamente ritenuto che non ricorrevano i presupposti di applicazione del detto articolo.
- Violazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. La Commissione ha ingiustamente ritenuto che le circostanze della presente fattispecie non costituivano alcuna «particolare situazione» ai sensi del detto articolo.
- Violazione del principio dell'obbligo di motivazione (art. 253 del Trattato CE).
- In subordine: violazione del principio di proporzionalità e degli artt. 2, n. 1 e 3 n. 1, del protocollo addizionale all'accordo di associazione CE-Turchia.

Ricorso della NKK Corporation contro la Commissione delle Comunità europee, rappresentata 23 marzo 2000

(Causa T-67/00)

(2000/C 149/74)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 23 marzo 2000 la NKK Corporation (Tokio), rappresentata dagli avv. Martin Smith e Conor Maguire, Solicitors, dello studio Simmons & Simmons, Bruxelles, ha presentato al Tribunale del primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- in forza dell'art. 230 CE, sindacare la legittimità della decisione impugnata e, in subordine, per quanto riguarda la ricorrente, annullarla ai sensi dell'art. 231 CE;

- in forza dell'art. 229 CE, qualora la decisione venisse confermata in tutto e in parte, ridurre l'ammenda.

Ricorso del signor P.E. Hoyer contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 23 marzo 2000

(Causa T-70/00)

Motivi e principali argomenti

(2000/C 149/75)

Nella decisione impugnata la Commissione afferma che tra il 1977 e il 1995 la ricorrente ha partecipato ad un'intesa avente per oggetto o per effetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza nella fornitura di OCTG standard senza saldature e di tubi nel mercato comune, che ha pregiudicato il commercio tra Stati membri.

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 23 marzo 2000 il signor P. E. Hoyer, residente a Hoeilaart (Belgio), l'avv. G. van der Wal, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, Route d'Esch 398, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorso contiene sei censure principali contro le valutazioni effettuate dalla Commissione, in fatto ed in diritto, ed in particolare:

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- manifesto errore di valutazione dei fatti;
- omessa valutazione corretta degli ostacoli al commercio che costituiscono la giustificazione immediata della mancanza di attività della ricorrente sui mercati francese, tedesco e italiano nel periodo relativo all'infrazione;
- inosservanza delle regole procedurali fondamentali, a causa degli ostacoli frapposti al pieno esercizio del diritto di difesa della ricorrente e delle modalità con cui sono state ottenute le prove documentali utilizzate contro la ricorrente stessa;
- omessa valutazione corretta delle prove nella pratica preparata dalla Commissione, che infirma gravemente non solo le affermazioni contenute nel «considerando» 164 della decisione ma inficia altresì in modo irrimediabile la validità e l'accuratezza degli elementi fondamentali del procedimento avviato contro la ricorrente;
- erronea valutazione giuridica della partecipazione della ricorrente all'infrazione addotta; e
- omessa riduzione dell'ammenda irrogata alla ricorrente, conformemente ai principi stabiliti nelle comunicazioni emanate in materia dalla Commissione.

- annullare la decisione impugnata del 24 gennaio 2000;
- condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è in servizio dal 1984 presso la Commissione come agente (interprete) temporaneo. Il suo contratto temporaneo è stato rinnovato varie volte. Nel 1988 il suo contratto di agente temporaneo è stato prorogato a tempo indeterminato. Al tempo stesso, gli è stato imposto l'obbligo di partecipare al primo concorso esterno per interprete che sarebbe stato bandito. Nel 1989 egli ha partecipato al concorso interno COM/LA/2/89 e non lo ha superato. Il suo ricorso contro la corrispondente decisione della commissione giudicatrice di concorso è stato accolto, così come il suo ricorso contro la decisione di porre fine al suo contratto di agente temporaneo. Contrariamente a quanto stabilito la Commissione ha deciso di riaprire e continuare il concorso interno COM/LA/2/89 e ha invitato il ricorrente a partecipare allo stesso. Egli non ha superato questo concorso. Successivamente la Commissione ha risolto il suo contratto a tempo indeterminato, facendo riferimento alla decisione della commissione giudicatrice del menzionato concorso interno. Il suo reclamo contro questa decisione è stato respinto. Con decisione 24 gennaio 2000 la Commissione ha confermato la decisione di licenziamento. Il presente ricorso è rivolto contro questa decisione di licenziamento.

Motivi del ricorso:

- la decisione di licenziamento è basata ingiustamente sulla decisione della commissione giudicatrice del menzionato concorso interno di non inserire il ricorrente nella lista degli idonei;